CAMERA DEI DEPUTATI N. 2474

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DE PASQUALE

Presentata il 26 settembre 1960

Esonero per gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, dal rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari di Messina per danni di guerra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge sottopone all'esame del Parlamento una questione di notevole importanza per la città di Messina: il pagamenti dei danni di guerra da parte degli acquirenti delle vecchie case popolari appartenenti alla ex Gestione patrimoniale del Genio civile di Messina e costruite, per i cittadini messinesi meno abbienti, con i fondi delle addizionali-terremoto 1908.

A Messina – è bene premettere – dopo lo spaventoso terremoto del 1908, negli anni intorno al 1924, 1925 e 1926 ad opera della Unione edilizia messinese, poi dell'Unione edilizia nazionale e, quindi, della Gestione patrimoniale del Genio civile, furono costruiti, con i proventi delle addizionali, n. 11.600 alloggi circa, destinati espressamente ed esclusivamente alla parte meno abbiente dei cittadini messinesi « terremotati » cioè a dire a coloro i quali nel 1917 risultavano abitanti in baracche e non godevano dei *diritti a mutuo* (articolo 255 del testo unico sulla edilizia popolare regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165).

Gli alloggi popolari di cui trattasi sono pertanto abitati dagli attuali inquilini da oltre 30 anni e per la maggior parte di essi il modesto costo iniziale della costruzione è stato già pagato, anche in considerazione del fatto che le aree – come si sà – non costarono nulla in quanto espropriate dopo il terremoto e retrocesse gratuitamente allo Stato e dallo Stato cedute in proprietà al comune di Messina, in virtù della legislazione speciale post-terremoto.

Per queste case esisteva il diritto al riscatto.

Tale diritto fu brutalmente troncato all'inizio della seconda guerra mondiale dal regime fascista (legge 21 agosto 1940, n. 1289, articolo 2), il quale impedì il progressivo accesso alla proprietà della casa ai più poveri tra i terremotati.

Dopo quindici anni, una legge riparatrice votata dal Parlamento della Repubblica italiana (legge 1° luglio 1955, n. 556), ristabilì il diritto al riscatto per i terremotati di Messina, e riaprì i termini per la presentazione delle domande.

Ciò malgrado, però, furono tali e tanti i cavilli, le resistenze, i palleggiamenti di responsabilità frapposti dal Ministero dei lavori pubblici, dall'I. A. C. P. di Messina e dal comune di Messina, che per quattro anni la legge del 1955 rimase inoperante.

C'era la legge, ma nessuno riusciva a riscattare la casa, perché le autorità interessate non riuscivano a stabilire concordemente chi fossero gli « aventi diritto ».

Cosicché si determinò una forte irritazione nello stato d'animo di questa notevole parte della popolazione di Messina, tanto provata dalle sofferenze; tale irritazione crebbe negli anni che seguirono il 1955, e culminò intorno alle celebrazioni del 50° anniversario del terremoto (28 luglio 1958).

Il Governo dell'epoca, presieduto dallo onorevole Fanfani, davanti alla vasta agitazione della cittadinanza messinese, si rese conto che non era più oltre possibile negare nei fatti il diritto al riscatto per i « terremotati » e per i loro eredi.

Fu così inserito nella legge delegata sul riscatto delle case popolari (decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2) l'articolo speciale per Messina (articolo 27), che ha definitivamente e soddisfacentemente risolto la questione del riscatto, a venti anni di distanza dalla famigerata legge fascista del 1940, estendendo i benefici della legge del 1955 a tutti gli inquilini degli antichi alloggi della ex-gestione patrimoniale del Genio civile di Messina, e togliendo di mezzo ogni possibilità di frapporre remore ed ostacoli.

Gli inquilini poterono così iniziare l'acquisto delle loro case a prezzo equo. In virtù proprio dell'articolo 27 Messina è la unica città d'Italia in cui « l'operazione riscatto case » si è iniziata. Già, alla data odierna, sono stati stipulati milleduecento contratti tra l'I. A. C. P. e gli inquilini, tutti relativi a questo vecchio patrimonio posto in vendita a condizioni di giustizia e di equità.

Abbiamo voluto fare tale premessa per porre in rilievo il carattere particolare di queste case. Non si tratta di un qualunque lotto di alloggi popolari. Queste case di Messina hanno una storia lunga e travagliata. La città le considera sue, di sua proprietà, come uno dei pochi frutti della sua immensa sciagura, come un raro simbolo della solidarietà generosamente profusa dalla Nazione attraverso le addizionali, che i Governi succedutisi dal 1909 ad oggi sottrassero alla loro giusta destinazione: la ricostruzione delle città di Messina e di Reggio Calabria.

* * *

Scoppiata la seconda guerra mondiale, Messina fu duramente provata dai bombardamenti aerei.

Quasi tutte le case popolari di cui alla presente proposta, furono in parte distrutte e in parte danneggiate (si calcola in totale che su 8.000 ben 7.785 abbiano variamente sofferto le conseguenze della guerra).

Molti inquilini, sopportando notevoli sacrifici, ripararono a proprie spese la loro casa, non potendo – finita la guerra – rimanere fuori città in attesa dell'intervento dello Stato.

Da parte sua l'I. A. C. P. di Messina, cui la gestione di queste case fu a suo tempo affidata (legge 21 agosto 1940, n. 1289, e regio decreto 29 dicembre 1941, n. 1617), si avvalse delle disposizioni vigenti sulla ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici (decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261) ottenendo una determinata somma per metà concessa dallo Stato e per metà da rimborsare allo Stato (in virtù del decreto 29 settembre 1945, n. 637).

Da allora l'I. A. C. P. di Messina è quindi debitore verso lo Stato di una somma corrispondente alla metà dell'importo delle spese di riparazione per danni di guerra.

Al 18 gennaio 1960 tale debito ammontava a lire 862.349.259.

Stando così le cose e sopravvenuto l'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 che concedeva definitivamente alle famiglie messinesi, il diritto di riscattare la propria abitazione, l'I. A. C. P. di Messina, con il consenso ministeriale, decise di riversare totalmente sulle spalle degli acquirenti le somme dovute allo Stato per la riparazione dei danni bellici, ripartendo i 900 milioni circa egualmente sui singoli appartamenti posti in vendita e determinando così una quota « danni bellici » per ciascun appartamento.

Nei contratti di cessione l'I. A. C. P. impone a tutti gli acquirenti (anche a quelli che non hanno mai goduto di alcuna riparazione) oltre al pagamento del prezzo della casa, determinato in base alla legge 1 luglio 1955, n. 556, anche la corresponsione di tale forte somma « determinata provvisoriamente dal Ministero dei lavori pubblici, quale quota di rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto verso lo Stato e gli Enti mutuanti per le riparazioni eseguite a causa di danni bellici ».

Anzi, all'inizio delle operazioni di cessione l'I. A. C. P. di Messina ha preteso il pagamento della predetta quota in unica soluzione costringendo gli inquilini acquirenti a versare

in contanti centinaia di migliaia di lire frustrando così lo spirito della legge sul riscatto delle case (e particolarmente dell'articolo 27) che è quello di fare accedere alla proprietà della casa tutti coloro i quali non hanno la possibilità di approntare rilevanti somme.

I primi acquirenti – pertanto – furono costretti a contrarre anche dei debiti per potere stipulare il contratto con l'I. A. C. P.

Successivamente intervenne una disposizione ministeriale che consentiva il pagamento della quota danni bellici in 20 anni.

Finora tutti coloro i quali hanno firmato il contratto di acquisto hanno dovuto sobbarcarsi (i primi in contanti e gli altri in 20 anni) a tale clausola. E siccome nella totalità dei casi la quota « danni bellici » non è mai inferiore al 50 per cento dell'intiero prezzo stabilito per l'appartamento e talvolta raggiunge anche il 100 per cento, ne risulta una onerosa maggiorazione del prezzo di cessione, stabilita indiscriminatamente ed in modo da ridurre di molto (talvolta annullandole) le giuste agevolazioni accordate dal citato articolo 27 per le vecchie case dell'ex-Gestione patrimoniale.

La nostra proposta di legge tende a liberare da tale onere ingiusto le vecchie famiglie messinesi che finalmente dopo venti anni hanno potuto riprendere il cammino verso l'acquisto della casa.

Le decisioni dell'I. A. C. P. di Messina, anche se confortate dalla approvazione ministeriale, appaiono invero manifestamente contrarie ai principî ispiratori del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, il cui articolo 21 stabilisce che le somme ricavate dall'alienazione degli alloggi devono essere erogate in primo luogo: « *a*) per estinzione delle rate residue dei mutui gravanti sugli stabili alienati al netto dei contributi statali; *b*) per estinzione di altre passività di gestione inerenti agli stabili alienati ».

La legge dispone quindi con chiarezza che gli oneri e le passività degli Enti devono essere pagati dagli Enti stessi con le somme ricavate dalla vendita, con ciò escludendo che si possa in qualunque modo far gravare oneri e passività sugli inquilini acquirenti, imponendo loro il pagamento di quote che vadano al di là del prezzo di cessione

Difatti l'I. N. C. I. S. non fa pagare alcuna quota per danni bellici.

È da tener presente altresì che, se non fosse intervenuto il divieto del 1940, la maggior parte di coloro che solo ora cominciano ad acquistare la casa, sarebbero stati sin d'allora proprietari dell'alloggio e, se danneggiati dalla guerra, essendo tutti proprietari di un solo appartamento, dotati di redditi bassi, in zona sismica e in una città con una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento, avrebbero potuto usufruire di tutta una serie di agevolazioni nelle ricostruzioni e nelle riparazioni, il cui godimento è stato loro inibito essendo stati a suo tempo improvvisamente privati del diritto a riscatto.

Ormai il rimborso dei danni bellici sarebbe per loro solo un ricordo !

Invece, oggi, danneggiati e non danneggiati, devono cominciare a pagare da ora, a quindici anni dalla fine della guerra, un rimborso per riparazioni di danni di guerra che – per la maggior parte dei casi – non sono state mai eseguite.

Se si tiene poi presente che l'I.A.C.P., prima di cedere le case a riscatto, includeva nei canoni di affitto, indiscriminatamente per tutti, una quota per danni bellici, in molti casi si verifica l'assurdo di inquilini che, pur non avendo goduto di alcuna riparazione, hanno dovuto pagare i « danni bellici » tre volte: una prima volta riparando la casa a proprie spese; una seconda volta nel canone mensile; una terza volta nel contratto di acquisto.

E tutto ciò senza alcuna utilità per l'I. A. C. P., se si tiene conto della seguente circostanza: gli acquirenti pagano la somma loro attribuita in venti anni, cioè pagano annualmente il 5 per cento della quota capitale.

Tali somme, introitate dall'Istituto, sono quasi interamente assorbite dagli interessi di mora (4 per cento) che l'I. A. C. P. paga annualmente sul debito che ha verso lo Stato.

Il sacrificio che viene imposto agli acquirenti non si traduce quindi nemmeno in un sollievo per l'I. A. C. P. il quale alla fine dei venti anni (ammesso che tutti i 6.000 alloggi fossero venduti) si ritroverebbe sempre debitore verso lo Stato della somma iniziale.

Siamo quindi fiduciosi che il Parlamento vorrà rendere giustizia alle vecchie famiglie messinesi, provate nel giro di un trentennio da due spaventose catastrofi: il terremoto e la guerra ! Non c'è in Italia una città che in così breve tempo sia stata racchiusa in un cerchio tanto stretto di sofferenze, di distruzioni e di morte.

Occorre tenerne conto anche in occasione di un problema che pur nella sua modesta

entità finanziaria, investe questioni di sensibilità politica e morale circa il trattamento che il Governo centrale riserba alla città di Messina.

Il recupero della quota dovuta allo Stato, « per danni bellici » potrà essere effettuato sui fondi provenienti dal riscatto e non sulle magre economie dei messinesi, rispettando così insieme con le leggi un principio elementare di giustizia per una città, non solo distrutta, ma anche spogliata delle somme destinate alla sua ricostruzione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, non sono tenuti al pagamento di nessuna somma a titolo di rimborso degli oneri gravanti sull'Istituto autonomo per le case popolari (I. A. C. P.) di Messina per riparazioni eseguite a causa di danni di guerra.

ART. 2.

Gli acquirenti degli alloggi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano già stipulato il contratto di acquisto, sono altresì esentati dal pagamento delle rate residue per rimborso danni bellici.

Gli acquirenti che hanno già pagato in unica soluzione la somma di cui al precedente articolo 1, hanno diritto al rimborso della predetta somma, meno le rate dovute dalla data della stipula del contratto all'entrata in vigore della presente legge.